

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

N. 5660 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi
e l'Impresa PIDDEZZI ANTONIO per lavori di
costruzione di alloggi nel Comune di Eschilo fi
nanziati con i fondi della legge 22.10.1971, n.865:

-can. A (Art.68/a) : n. 100 alloggi
-can. B (Art.68/b) : n. 100 alloggi
-can. C (Art.55) : n. 8 alloggi

Importo netto dei lavori £. 113.117.312,00

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno 24
(Ventisette.....) del mese di Giugno
in Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, avanti a me Dott.Ing.Antonio Longo,
autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Isti
tuto Autonomo predetto, ai sensi degli artt.151 e 153 del R.D. 28
Aprile 1938, n.1165, sono comparsi, senza l'assistenza di testimoni
avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della
Legge notarile del 12.2.1913 n. 89 , il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato
in Brindisi il 7 Settembre 1922 e domicialiato per la sua carica in
Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto

E

il Sig. Ribezzi Antonio nato in Brindisi il
..... 26.3.1916 domiciliato in Brindisi
alla Via Monte Sisto, 45; titolare della ditta omonima.

P R E M E S S O

- che la Regione Puglia, in sede di approvazione del programma costruttivo per l'utilizzazione del finanziamento concesso ai sensi della Legge 22.10.1971, n.865, ha stanziato la somma di lire £. 100.000.000,00 per la costruzione di n. 8 alloggi da realizzare nel Comune di Brchie di cui:
 - n. 3 alloggi con i fondi dell'art. 68/a (canale A);
 - n. 3 alloggi con i fondi di cui all'art.68/b(canale B);
 - e n. 2 alloggi con i fondi di cui all'art.55 (canale C);
- che il progetto relativo ai lavori predetti è stato approvato con deliberazione consiliare n. 2262 del 22.6.1974 ;
- che nella licitazione privata esperita il 22.X.1974 l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla ditta Ribezzi Antonio con l'aumento di £. 60,00% (lire seicento per cento,00) con avvertenza che tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bol

li registrazione, copiatura allegati, disegni, etc. nonchè tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore;

- che la licitazione privata è stata ratificata con deliberazione consiliare n. 2363 del 30.X.1974;

- che è stato richiesto agli organi statali competenti il relativo finanziamento integrativo, per l'importo suppletivo conseguente all'aumento d'asta;

- che i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal C.E.R.;

C O N S I D E R A T O

che l'Impresa ribeszi Antonio
nato a Brindisi, avvalendosi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1309 del 29.7.
1948, ha presentato, per la costituzione della cauzione definitiva,
sotto forma di fidejussione prestata dalla Banca Istituto Bancario
Italiano S.p.A., con sede in Roma
rappresentata dai Sigg. Marcello Papi e dr. Federico Petitti
nella rispettiva qualità di Vice-direttore e procuratore.

L'atto in data **16.5.1975** reg.to a il
1269 Mod. II Vol. 207 **Velletri** **26.5.75**
 al n. con il quale la predetta Banca **Istituto Bancario**
 **Italiano**

..... si impegna di costituirsi
 fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa **Ribezzi Antonio**

ed a favore dell'Istituto Case Popolari fino alla concorrenza del-
 la somma di £. **5.667.200.=** (diconsi lire **Cinquemilioni=**
Seicentosessantasettemiladuecento=====)

.....) corrispondente allo
 ammontare del detto deposito cauzionale definitivo richiesto per la
 esecuzione dei lavori di cui sopra;

- che con tale fidejussione la Banca **Istituto Bancario Italiano**
 con sede in **Roma** rappresentata come sopra dichiara
 di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio
 della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile
 volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa
 debitrice, fino all'approvazione del collaudo dei lavori sopra-
 indicati;

- che, in dipendenza di tale fidejussione, l'impresa ha consentito
 a ridurre di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) l'au-
 mento di £. **60,00%** offerto in sede di gara.

L'importo dei lavori, pertanto, incrementato dell'offerta ed ac-
 cettato aumento di £. **60,00%** (lire **Sessanta per**
 **cento**) diminuito del ribasso di £. 0,20%
 (lire zero e centesimi venti per cento), per fidejussione bancaria,
 ed in tutto un aumento di £. **59,80%** (lire **Cinquantanove e**

centosimi ottanta per cento...) sull'importo a base d'asta di
£.70.840.000.=.....resta convenuto in nette lire
.....113.117.312.=.....(lire Centotredicimilioni=117.312.=...);

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del con-
tratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente cono-
sciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti, la
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanzia-
le del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'ImpresaRibezzi Antonio..... quale aggiudicataria
dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si ob-
bliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate
nelle premesse e sommariamente specificati nel capitolato speciale
del presente appalto;

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, all'osser-
vanza piena ed incondizionata del detto capitolato e relativo elen-
co prezzi, del disciplinare d'appalto, dei disegni di progetto e
della lettera d'invito alla gara, che firmati dai contraenti e da
me Ufficiale Rogante sono dichiarati parte sostanziale ed integran-
te del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente
trascritto e che qui si allegano;

3°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quan-
to non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato ge-
nerale a stampa, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministe-
ro dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata;

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire £. **113.117.312.=** (diconsi lire **Centotredicimilioni cento=** **diciassettemilatrecentododici=**)

al netto dell'offerta migliorato ed accettato aumento del **59,80%** sull'importo lordo di £. **70.840.000.=**;

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, aumentati dell'offerta ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva l'osservanza delle disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto.

Per la determinazione dell'importo revisionale verranno considerate le seguenti quote di incidenza desunte dal D.M. 22.6.1968.

a) Manodopera			43%
b) materiali:			
1) cemento "325"	al q.le	9%	
2) sabbia	mc.	4%	
3) pietrisco	mc.	5%	
4) ferro AQ 42	Kg.	10%	
5) mattoni pieni comuni	mille	12%	
6) legname abete infissi	mc.	3%	
7) marmette		5%	
		in uno	48%
a riportare			91%

	Riporto	91%
c) trasporti		
8) autocarro		2%
d) 9) betoniera	4%	
10) elevatore	3%	
	in uno	7%
	totale	<u>100%</u>

Squadra tipo:

=Operai specializzati n.2 = Operai qualificati n.2 = Manovali specializzati n.1 = Manovali comuni n.2;

6°) - L'impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare;

7°) - L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto

che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivocorrisposti interessi.-

8°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

9°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.=-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appal^l tante.=-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti n. 8 e 9, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=-

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiti.=-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

L'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.-

11°) - I pagamenti dei relativi stati di avanzamento saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.30 del Capitolato Speciale di Appalto.

12°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n.827, sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.-

13°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n.2248 l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'espresso preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento di danni.

14°) - Per tutti gli effetti del presente contratto l'impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi

~~presso l'avv. Carlo De Carlo - Via Indipendenza, n.18 -~~ . =

15°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'impresa ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di

£. 5.007.200.- (diconsi lire Cinquantasettemilaquattrocento
~~sessantasettemilaquattrocento~~) pari al 5% dell'importo dei lavori mediante fidejussione bancaria innanzi specificata.-

16°) - L'Impresa accetta e si obbliga di eseguire i lavori nel termine stabilito dal disciplinare di appalto, termine a cui le parti

si conviene che sia data la decorrenza del verbale di consegna dei lavori;

17°) - Il presente contratto può essere rescisso con semplice dichiarazione scritta del Presidente dell'Istituto prescindendo da ogni e qualsiasi ordinaria procedura qualora la ditta appaltatrice manchi a qualcuno dei patti convenuti o conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e facoltà dell'Amministrazione Appaltante.

18°) - Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quella del collaudo, come diritti di segreteria, bolli registrazioni, copiatura allegati, disegni, etc. nonchè tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore.

19°) - E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di £. 1°/oo (lire una per mille) da versare, eventualmente dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.-

TUTTO CIO' PREMESSO: Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale e del disciplinare di appalto, affida all'Impresa **Ribezzi Antonio** l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto nel modo come sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge.-

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

A richiesta, io Ufficiale Rogante Delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.-

Il presente atto consta di n. 11 fogli di carta da bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su n. 11 facciate oltre a questa fin qui.-

*firmato: Raffaele Fischetto; Antonio Ribezzi;
Sig. Antonio Longo; Ufficiale rogante delegato.*

Per copia conforme



7 LUG. 1975

UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
(Att. Ing. Antonio Longo)